



Modifica del 17 settembre 2007 dell'Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OeIDI)

Commento

31 agosto 2007

Sommario

L'Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OeIDI) è in vigore dal 1° marzo 2002.

Da questa data le imprese hanno la possibilità di trasmettere elettronicamente le loro fatture commerciali. Per l'imposta sul valore aggiunto è fondamentale che in uno scambio di dati in forma non cartacea, i dati siano firmati in forma elettronica. Le condizioni per il riconoscimento di queste firme sono descritte nell'OeIDI.

Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03). Nel contempo è stata abrogata l'ordinanza del 12 aprile 2000 sui servizi di certificazione elettronica (OSCert). Nella sua attuale edizione, l'OeIDI rinvia all'OSCert per la richiesta firma. Dopo la sua abrogazione le disposizioni in materia dell'OeIDI devono essere conformate alle nuove caratteristiche.

Le esigenze che devono rispettare le firme elettroniche nell'ambito dell'OeIDI sono enumerate nell'articolo 43 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201) e l'equiparazione alla firma autografa non è una condizione richiesta.

Nella FiEle è regolata esclusivamente la firma qualificata. Una firma qualificata fondata su un certificato qualificato, rilasciata da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, è parificata alla propria firma autografa (articolo 14 capoverso 2^{bis} del Codice delle obbligazioni).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non ritiene necessario aumentare le esigenze richieste in fatto di imposta sul valore aggiunto per la firma elettronica in seguito alla sostituzione dell'OSCert con la FiEle. Le esigenze sinora richieste alle firme elettroniche in materia di imposta sul valore aggiunto corrispondono alle esigenze adempite dalle firme elettroniche avanzate.

Anche se non è più menzionata esplicitamente nelle disposizioni fondamentali della FiEle, la firma elettronica avanzata è descritta per definizione nell'articolo 2 lettera b FiEle. Tale definizione è modificata nell'OeIDI tramite alcuni adattamenti. Complementi e adattamenti sono fissati all'articolo 2 capoverso 2 lettera a OeIDI.

L'OeIDI contiene disposizioni transitorie. Queste ultime si sono rese necessarie poiché alla sua entrata in vigore, il 1° marzo 2002, non esistevano ancora prestatori di servizi di certificazione riconosciuti in conformità dell'OSCert. Nel frattempo, quattro prestatori di servizi di certificazione sono stati riconosciuti come tali in Svizzera in conformità della FiEle. Le disposizioni transitorie devono essere adattate al cambiamento della situazione.

L'AFC è in contatto con le aziende che scambiano e conservano elettronicamente dati o che effettuano elettronicamente prestazioni di servizi. La modifica dell'OeIDI rappresenta quindi anche un'occasione per apportare complementi chiarificatori.

Spiegazioni delle modifiche dei singoli articoli

Titolo

Nel titolo dell'OeIDI è tralasciato il termine „trasmissione“. Ciò contribuisce a evidenziare che l'ordinanza non regola unicamente la trasmissione elettronica di dati.

Articolo 1 Oggetto e scopo

Sinora non era evidente se questa ordinanza concernesse esclusivamente i dati conservati elettronicamente trasmessi elettronicamente o includesse anche i dati conservati elettronicamente generati dalla persona obbligata per legge alla loro conservazione. A fini di precisazione, l'articolo 1 non lascia ora più dubbi sul fatto che l'ordinanza è riferita anche ai dati elettronici generati dalla persona tenuta per legge a conservarli. Questa ordinanza non ha per oggetto unicamente la trasmissione di dati elettronici, bensì concerne anche l'esame dei libri contabili, dei giustificativi e della corrispondenza d'affari tenuti elettronicamente o in maniera simile. Le condizioni di forza probatoria retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA, RS 641.201) si limitano come sinora ai dati trasmessi. Valgono senza deroghe di sorta le disposizioni d'ordine commerciale sull'ordinata tenuta e conservazione di libri contabili commerciali, giustificativi e corrispondenza tenuti elettronicamente o in modo analogo.

Articolo 2 Definizioni

Capoverso 2

Le fatture cartacee e i documenti importanti in materia di imposta sul valore aggiunto non sono di regola firmati. Per questa ragione, anche i dati elettronici che costituiscono fatture non necessitano di una firma elettronica parificabile alla firma autografa, né a titolo di garanzia per la loro trasmissione, né come garanzia per la loro conservazione. Si tratta in questo caso di garantire esclusivamente l'autenticità e l'integrità dei dati elettronici (p. es. fatture), e non di una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante come è il caso, per esempio, nella stipulazione di contratti. In tal senso sono sufficienti le firme elettroniche avanzate.

L'OeIDI fa capo, per alcuni suoi adattamenti, alla nozione della firma elettronica avanzata descritta nell'articolo 2 della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle; RS 943.03). Questi complementi e adattamenti d'ordine tecnico sono stabiliti nell'articolo 2 capoverso 2 OeIDI.

Le disposizioni della FiEle sulle condizioni poste ai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti sono state riprese senza modifiche (cfr. articolo 2 capoverso 2 lettera a OeIDI).

Il medesimo criterio vale per la generazione di una chiave di firma e di una chiave di verifica di firma (cfr. articolo 2 capoverso 2 lettera b OeIDI). Le condizioni poste alle unità sicure di creazione di firma sono riprese dall'articolo 6 capoverso 2 FiEle, eccezion fatta per la lettera a. Il fatto che la chiave possa essere utilizzata praticamente una sola volta, porta a concludere che non è autorizzato il backup di chiavi private registrate in moduli hardware security. Per le firme elettroniche avanzate, la titolare della chiave privata deve decidere se vuole applicare questo provvedimento nel caso di una perdita per cause tecniche della chiave o se vuole rinunciare per altre ragioni.

Capoverso 3 (nuovo)

Le firme elettroniche qualificate parificate alla firma autografa possono essere utilizzate nel settore di validità dell'OeIDI, purché non contengano limitazioni tipo disposizioni derogatorie di legge o disposizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2^{bis} del Codice delle obbligazioni oppure iscrizioni nel certificato in conformità dell'articolo 7 capoverso 2 FiEle. È possibile, per esempio, che una firma elettronica qualificata sia valida solo per un determinato settore o solo fino all'ammontare prestabilito di una transazione.

Capoverso 4 (nuovo)

È indispensabile emettere disposizioni tecniche e amministrative sui servizi di certificazione nell'ambito della firma elettronica, affinché i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possano offrire firme in conformità dell'articolo 2 capoverso 2 OeIDI.

Nell'ambito della firma qualificata, l'articolo 20 capoverso 2 FiEle prevede che l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può emanare le necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

In conformità della procedura nell'ambito delle firme qualificate, l'articolo 2 capoverso 4 OeIDI prevede che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emani le prescrizioni tecniche e amministrative per firme e certificati nel significato di questa ordinanza.

Articolo 3 Forza probatoria

Capoverso 1

La nozione "firma digitale" definisce una classe di procedimenti matematici, per contro la nozione "firma elettronica" ha un significato strettamente giuridico. Di conseguenza, nelle lettere a e d il termine firma "digitale" è stato sostituito con il termine firma „elettronica“. Alla lettera c di questo capoverso dev'essere precisato che la verifica della firma elettronica può essere effettuata solo dopo la conclusione della trasmissione.

Capoverso 2

Il termine „elettronicamente“ è cancellato e non è sostituito perché forma un pleonasmo nel contesto in parola.

Articolo 5 Verificabilità

Capoverso 1

Nell'ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e conservazione dei libri di commercio (Ordinanza sui libri di commercio, Olc; RS 221.431) sono contenute le corrispondenti essenziali disposizioni dell'OeIDI. È pertanto opportuno applicare anche in questo contesto il principio che le prescrizioni di diritto fiscale devono attenersi per quanto possibile al diritto commerciale, nel senso che sono dichiarate applicabili le corrispondenti disposizioni dell'Olc (articolo 4 capoverso 1).

Articolo 9 Intervento di terzi

Capoverso 5 (nuovo)

In conformità dell'articolo 9 capoverso 4 OeDI, il terzo intervenuto è tenuto a fornire informazioni all'AFC. L'obbligo di fornire informazioni è retto dall'articolo 61 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20). Tuttavia, l'obbligo di fornire informazioni può essere fatto valere solo nei confronti di aziende con sede in Svizzera.

Articolo 12 Disposizioni transitorie

Capoverso 1

L'emissione dell'OeDI ha reso necessario l'introduzione di disposizioni transitorie poiché alla data della sua entrata in vigore, il 1° marzo 2002, nessun prestatore era riconosciuto per il rilascio di firme elettroniche in conformità dell'OSCert. Nel frattempo, quattro prestatori di servizi di certificazione sono stati riconosciuti in Svizzera in conformità della FiEle. Assieme a un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto all'estero, essi rilasciano le certificazioni in applicazione delle disposizioni transitorie.

Il termine certificato è completato con il riferimento all'articolo 2 capoverso 2 OeDI. Il riferimento all'OSCert viene sostituito con il riferimento alla FiEle. Con l'introduzione della possibilità di farsi rilasciare certificati in conformità dell'articolo 2 capoverso 2 OeDI, anche le disposizioni transitorie perdono la loro importanza. La storia dimostra tuttavia che non è il caso. Swisskey, il primo prestatore di servizi di certificazione in Svizzera, non ha chiesto di essere riconosciuto e successivamente ha cessato l'attività aziendale. C'è da supporre che tutti i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti continuino la loro attività aziendale, anche se i prestatori restano comunque liberi di decidere quali certificati vogliono offrire. Di conseguenza le disposizioni transitorie continuano a conservare la loro legittima esistenza.

Capoverso 2

La FiEle regola nell'articolo 3 capoverso 1 il riconoscimento di prestatori con sede in Svizzera e nel capoverso 2 il riconoscimento di prestatori esteri. Con il riferimento alla FiEle nell'articolo 12 capoverso 1 OeDI è abolita la differente regolamentazione per i prestatori esteri applicabile sinora in virtù del capoverso 2 dell'articolo 12 OeDI.

Fintantoché per le aziende sono ottenibili certificati conformi all'OeDI da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti in Svizzera in conformità dell'articolo 2 capoverso 2 OeDI, ci si chiede come devono essere trattati i certificati rilasciati sulla base delle disposizioni transitorie. Alle aziende deve essere accordato il tempo necessario per effettuare il cambiamento. Le disposizioni vengono completate in modo che i certificati rilasciati sulla base delle disposizioni transitorie possano essere utilizzati al massimo ancora durante un anno.

Articolo 13 Consultazione delle cerchie specializzate

La cancellazione di "...nell'ambito della trasmissione e della conservazione..." è una conseguenza dell'adattamento dell'articolo 1 OeDI.